



Ministero della Giustizia
 Dipartimento per gli affari di giustizia
 Direzione generale della giustizia civile
 Ufficio III

Roma 23 giugno 2010

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri
 Roma

Oggetto: determinazione data di scadenza dell'attuale consiglio dell'ordine nazionale degli Ingegneri (rif. richiesta del CNI 14 dicembre 2009 6279, m dg dag 14 gennaio 2010 5883 E, nonché m dg 15 dicembre 2009 156169 E)

Con le note di cui all'oggetto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri nonché diversi ordini territoriali degli Ingegneri hanno fatto richiesta a questa direzione generale di determinazione e comunicazione della data per il rinnovo elettorale dell'attuale consiglio nazionale.

Più precisamente, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha allegato alla propria nota un parere legale secondo cui il suddetto organo consiliare dovrebbe restare in carica fino al 4 aprile 2012, atteso che è dalla data di proclamazione dei risultati del 4 aprile 2007, compiuta dal direttore generale della giustizia civile, che dovrebbero essere conteggiati i cinque anni di durata dell'organismo consiliare previsti dall'art. 5 del dpr n. 169/2005.

Ciò posto, la esatta determinazione della data di scadenza dell'attuale consiglio nazionale deve essere compiuta, in primo luogo, tenendo in considerazione il dettato normativo di riferimento, segnatamente la previsione sopra citata secondo la quale *il consiglio nazionale degli ordini di cui all'art.1 è costituito da quindici componenti, che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione.*

Il dato certo è, pertanto, costituito dal fatto che il legislatore ha indicato come *dies a quo* per fare iniziare il conteggio del periodo quinquennale di durata quello della data di proclamazione.

Pertanto, in relazione alla presente fattispecie, è dunque necessario, al fine di procedere al conteggio del periodo quinquennale di durata del consiglio nazionale, verificare quale sia stato l'atto di proclamazione adottato cui fare riferimento ed in che momento temporale lo stesso sia stato emesso (nell'ambito del procedimento di rinnovo dell'attuale consiglio nazionale).

A tal proposito, non può non evidenziarsi che l'atto di proclamazione del 4 aprile 2007 (cui si fa riferimento nella nota e nel parere trasmesso) va inserito e riguardato non isolatamente, ma nell'ambito della procedura elettorale iniziata nel novembre 2005 e nel cui contesto, ancora prima dell'adozione dell'atto di proclamazione citato,

furono emessi tre precedenti atti di proclamazione (a partire dal primo atto di proclamazione del 6 aprile 2006, cui fece seguito quello del 14 settembre 2006 ed ancora quello del 7 febbraio 2007).

La questione, dunque, deve essere esaminata tenendo in considerazione l'intera procedura elettorale, nonché la vicenda nella sua complessità e nei suoi diversi momenti provvedimentali, dovendosi porre il problema se i precedenti atti di proclamazione, segnatamente il primo del 6 aprile 2006, sebbene oggetto di modifica successiva ed in tempi diversi, non debbano comunque assumere valore ai fini della definizione della problematica in esame.

Prima, tuttavia, di procedere all'esame della suddetta questione, appare opportuno ricostruire nei suoi punti essenziali i principali momenti della procedura elettorale in esame.

Le elezioni per il consiglio nazionale dell'ordine degli Ingegneri si tennero il 15 novembre 2005 e con atto del 6 aprile 2006 il direttore generale della giustizia civile, preso comunque atto dei risultati della votazione dell'ordine degli ingegneri di Roma, procedeva alla proclamazione degli eletti.

Con sentenza n. 7203 del 18 agosto 2006, il Tar del Lazio pronunciava l'annullamento degli atti sopra menzionati.

Di conseguenza, con provvedimento del 14 settembre 2006, il direttore generale della giustizia civile, preso atto della pronuncia giurisdizionale sopra indicata, procedeva a nuova proclamazione dei componenti del consiglio nazionale, escludendo i voti del consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Roma.

Con ordinanze n.466 e n. 467 del 30 gennaio 2007 il Consiglio di Stato, adito in sede di appello avverso la sentenza del TAR Roma n. 7203 del 18 agosto 2006, accoglieva il ricorso in sede cautelare, sospendendo l'efficacia della sentenza impugnata.

Con provvedimento del 7 febbraio 2007, il direttore generale della giustizia civile, preso atto delle suddette ordinanze cautelari, in esecuzione di quanto in esse statuito, dichiarava valida ed efficace la proclamazione degli eletti a componenti del consiglio nazionale avvenuta con il precedente decreto del 6 aprile 2006, fatto salvo ogni successivo provvedimento della autorità giurisdizionale.

Con ordinanza del 3 aprile 2007 il giudice civile del Tribunale di Roma, pronunciando in sede di procedimento ex art.700 c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordinava al Ministero della Giustizia di proclamare eletti i ricorrenti a componenti del consiglio nazionale dell'ordine degli Ingegneri.

Con provvedimento del 4 aprile 2007, il direttore generale della giustizia civile, preso atto del contenuto della suddetta ordinanza cautelare, evidenziato che, *preso atto del contenuto complessivo del provvedimento giurisdizionale esecutivo, devono essere esclusi i voti del consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma*, procedeva alla proclamazione degli eletti del consiglio nazionale, il quale veniva ad avere una composizione analoga a quella conseguente alla adozione del precedente atto del 14 settembre 2006.

In sintesi, dunque: ad un primo atto di proclamazione del 6 aprile 2006 (col quale si era tenuto conto della votazione espressa dall'ordine degli Ingegneri di Roma), a seguito delle successive pronunce giurisdizionali rese sia dal Tar Roma, che dal

Coniglio di Stato che, infine, dal giudice ordinario, il direttore generale degli affari civili procedette a dare attuazione agli effetti delle medesime, riformulando la composizione del consiglio nazionale in relazione a quanto, di volta in volta, deciso. Ciò posto, non può non evidenziarsi che il primo atto di proclamazione, annullato in forza della pronuncia del Tar Lazio n. 7203 del 18 agosto 2006 (e dunque privato dei suoi effetti con valenza *ex tunc*) riprese sostanziale validità ed efficacia a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato n. 603/2007 con la quale veniva annullata (per difetto di giurisdizione) la suddetta pronuncia.

Si pone, dunque, la necessità di verificare in che relazione giuridica debba porsi il primo atto di proclamazione del 6 aprile 2006, ripristinato nella sua efficacia dalla pronuncia del Consiglio di Stato sopra citata, ed il successivo atto di proclamazione del 4 aprile 2007, reso a seguito dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 4 aprile 2007 del Tribunale di Roma, con il quale si era accertato che dall'atto di proclamazione del 6 aprile 2006 dovevano essere esclusi i voti resi dal consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Roma.

La questione in esame deve, evidentemente, essere posta sotto il profilo tecnico-giuridico.

In realtà, non può non considerarsi che, rispetto al primo atto di proclamazione, quello del 4 aprile 2007 constitui solo una modifica parziale, compiuta in base alla valutazione, oggetto di accertamento da parte del giudice ordinario, della invalidità della votazione espressa dal consiglio dell'ordine degli Ingegneri di Roma.

In particolare, ferma restando la validità formale dell'atto nonché della parte sostanziale non incisa dagli effetti della pronuncia del giudice ordinario, si procedette successivamente, con atto di contenuto solo parzialmente innovativo rispetto a quello precedente, ad una rideterminazione della composizione dei componenti del consiglio che tenesse conto della invalidità dei voti espressi dal consiglio territoriale di Roma.

Tenuto conto di tale considerazione, non può non osservarsi che, facendo riferimento all'inquadramento giuridico dell'atto in esame secondo i principi generali di diritto amministrativo, l'atto successivo di proclamazione constitui, rispetto a quello precedente, un atto di *rimessa sostitutiva*, nel senso che si operò unicamente una sostituzione di una parte del precedente provvedimento in relazione al sopravvenuto accertamento di parziale invalidità, con efficacia *ex nunc* degli effetti.

Corollario di questa considerazione è il fatto che, attesa la efficacia *ex nunc* dell'atto di riforma, il momento cui fare riferimento ai fini del conteggio del termine di durata quinquennale dell'attuale consiglio nazionale non può che essere individuato in quello di **adozione del primo atto di proclamazione**, che certamente deve dirsi produttivo di effetti secondo la composizione dei consiglieri a quel tempo individuata fino al momento di adozione dell'atto di riforma del 4 aprile 2007 il quale, preme precisare, comportò unicamente, rispetto al primo atto, una riformulazione della composizione del consiglio nazionale, senza che ciò comportasse una soluzione di continuità della durata di permanenza dell'organo.

Conseguenza principale delle considerazioni che precedono, dunque, è che sin dal primo atto di proclamazione deve farsi iniziare il conteggio del termine quinquennale di durata del consiglio nazionale: è da quella data, infatti, che il consiglio nazionale,

sebbene in composizione parzialmente illegittima (come solo successivamente accertato) ha iniziato a svolgere le funzioni sue proprie, assumendo poi, a seguito del provvedimento del direttore generale del 4 aprile 2007, una composizione parzialmente diversa rispetto a quella precedentemente oggetto di proclamazione. Pertanto, tenuto conto che il primo atto di proclamazione fu emesso in data 6 aprile 2006, l'attuale Consiglio Nazionale degli Ingegneri avrà durata fino ai 6 aprile 2011.

Si prega codesto Consiglio Nazionale di rendere edotti della presente nota tutti i Consigli locali.

il direttore generale
Maria Teresa Saragnano

